

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1639

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI, ALIVERTI, IANNI, PULLI,  
COVIELLO, COVELLO, ZANGARA, PERUGINI, CAPPUZZO, DELL'OSSO  
e GRASSI BERTAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1989

Adeguamento del trattamento pensionistico agli ex dipendenti  
delle imposte di consumo

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge riguardante il Fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo, sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, disciplinato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, si intende eliminare uno stato di inferiorità venutosi a creare nel 1975 a causa di una infelice disposizione introdotta con l'articolo 1 della legge 1° luglio 1975, n. 296, che stabilì la misura del trattamento minimo di pensione per questa categoria alla misura «in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1° gennaio 1975».

Tale disposizione non rese possibile nel prosieguo di tempo di mantenere l'allineamento di tali pensioni con i livelli minimi dell'assicurazione obbligatoria che furono rivisti e migliorati da successive leggi. Nel Fondo degli addetti alle abolite imposte di consumo hanno trovato invece attuazione solo gli adeguamenti periodici per scala mobile che, calcolandosi in misura percentuale, hanno determinato nel tempo una costante sperequazione, la cosiddetta forbice, per cui ad oggi le pensioni minime del Fondo in questione con quindici anni di anzianità assicurativa sono inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria di lire 47.975 e con quelle con anzianità superiore ai quindici anni sono di lire 75.675 più basse.

Tale discriminazione non deve perdurare e per questo si rende indispensabile l'approvazione del presente disegno di legge.

Con l'occasione si ritiene necessario aggiornare le norme che regolano questo Fondo a quelle dell'assicurazione obbligatoria su altri tre punti: trattamento di reversibilità, servizio militare e riscatto del corso legale di laurea.

Per le pensioni di reversibilità e indirette, si propone che vengano determinate con le stesse aliquote percentuali vigenti nell'obbligatoria e cioè il 60 per cento, anziché il 50 per cento corrisposto ora dal Fondo, del trattamento della pensione che spettava al titolare, e il 20 per cento di questa, anziché il 10 per cento, per quanto concerne le quote per i familiari a carico dell'avente diritto alla pensione indiretta.

Analogamente si propone venga disposto per il riconoscimento, agli effetti pensionistici, del servizio militare e per la facoltà agli assicurati di effettuare il riscatto del corso legale di laurea.

Come è evidente si tratta di introdurre alcune norme per eliminare uno stato di

ingiustificata inferiorità che perdura da anni nei confronti di questa categoria, in attesa, in un momento successivo, di un eventuale inserimento nel sistema generale di previdenza.

Ai trattamenti minimi sono attualmente interessate circa settecento pensioni, il costo dei miglioramenti è stato valutato pari a lire 470 milioni per l'anno 1988, a lire 490 milioni per il 1989 e a lire 515 milioni per il 1990.

Le pensioni indirette e di reversibilità vigenti al 1° gennaio 1988 sono circa 3.980 e richiedono, per l'allineamento alle aliquote vigenti nella assicurazione generale obbligatoria, un costo stimato pari a lire 4.056 milioni per il 1988; a lire 4.450 milioni per l'anno 1989 e a lire 4.860 milioni per il 1990.

I riscatti dei corsi legali di laurea non comportano costi. Il riconoscimento del servizio militare in questa categoria ad esaurimento, che nella maggior parte dei suoi componenti ha già ottenuto con pagamento diretto dell'onere tale riconoscimento, comporterà un costo di misura irrilevante quantificabile in alcune decine di milioni.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, per la determinazione della misura minima delle pensioni del Fondo di previdenza di cui al regio decreto legge 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, comprese quelle correlate ad un periodo di assicurazione pari o superiore a 780 settimane; per il diritto alla pensione indiretta e di reversibilità e relative aliquote percentuali per il calcolo delle pensioni stesse; per il computo dei periodi di servizio militare o ad esso equiparato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione; per il riscatto del corso legale di laurea, si applicano, anche per gli iscritti di cui al Fondo di previdenza sopra indicato, le norme vigenti nel tempo nel fondo di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Le pensioni minime, di reversibilità e indirette corrisposte dal Fondo di cui al comma 1, sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1988, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

3. Le disposizioni di legge e di regolamento del fondo di previdenza di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui ai commi 1 e 2 sono abrogate con effetto immediato dalla data di decorrenza della presente legge.